

## **Regolamento per la Gestione delle Segnalazioni di Comportamenti Illeciti o di Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico ai sensi dei Decreti Legislativi 231/2001 e 24/2023**

### **Obiettivi**

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di regolare il processo di gestione delle segnalazioni effettuate da chi rileva un comportamento illecito o una violazione dei contenuti del Codice Etico o dei protocolli del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Lipogems International S.p.A. (di seguito anche la Società).

### **Scopi**

Lipogems International S.p.A., ai sensi e per gli effetti della Legge 30 novembre 2017 n. 179, D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., si impegna a porre in essere tutte le modalità atte a garantire la riservatezza del segnalante e a tutelarla da eventuali forme di intimidazione e ritorsione. Allo stesso tempo sono previste sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento intende disciplinare tutti i casi in cui venga inviata una comunicazione di una notizia relativa a comportamenti che integrino violazione dei principi espressi dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e, in ogni caso, dai quali possa configurarsi la realizzazione di fattispecie di reato oppure violazioni tipizzate che incidono sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della Società, di cui i soggetti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le disposizioni del D. Lgs. 24/2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione può avere ad oggetto:

- violazioni che potrebbero essere state commesse (fondato sospetto);
- violazioni non ancora compiute ma che il segnalante ritiene (fondato sospetto) che potrebbero essere commesse (elementi concreti precisi e concordanti);
- condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

Le misure di protezione tutelano i soggetti dai quali può provenire la segnalazione, che sono:

- i lavoratori e collaboratori della Società;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

### **Oggetto della segnalazione**

I soggetti possono effettuare segnalazioni per i seguenti motivi:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione richiamati dal D. Lgs. 24/2023.

### **Processo di gestione delle segnalazioni**

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza della Società, che le tratterà in maniera riservata, adottando tutti gli accorgimenti necessari tesi a tutelare l'identità dei soggetti coinvolti nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Allo stato attuale, è stato istituito uno specifico canale dedicati alla comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica ([odv@lipogems.com](mailto:odv@lipogems.com)), che viene reso noto al personale aziendale, ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni.

Questo canale può essere utilizzato per le segnalazioni in forma scritta, oppure può essere utilizzato per concordare con l'Organismo di Vigilanza le modalità per effettuare una segnalazione in forma orale.

In ottica di *accountability*, l'accesso al suddetto canale di comunicazione è riservato al solo personale autorizzato dell'Organismo di Vigilanza, garantendo la riservatezza dell'identità di tutti i soggetti coinvolti (in particolare, il soggetto segnalante) nelle attività di gestione della segnalazione.

Le comunicazioni pervenute tramite questa modalità dovranno essere scaricate dalla casella di posta elettronica e conservate in appositi archivi (informatici e/o cartacei), al fine di tutelare la riservatezza della segnalazione e dei soggetti coinvolti. Dopodiché, la segnalazione pervenuta tramite la casella di posta elettronica dovrà essere cancellata.

Le stesse modalità organizzative dovranno essere applicate anche per i riscontri al segnalante, inviati dai soggetti incaricati della segnalazione.

La segnalazione dovrà essere effettuata descrivendo in modo chiaro e circostanziato il fatto in questione indicando ogni elemento preciso posto a supporto di quanto segnalato.

In particolare la segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto segnalante; eventuali segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate;
- la completa ed esaustiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno commesso il comportamento segnalato;
- l'indicazione (se presenti) di altri soggetti che potrebbero riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti (se presenti) probatori del fatto segnalato;
- ogni altra informazione utile a fornire un supporto a quanto segnalato.

Le segnalazioni generiche, non circostanziate o manifestamente infondate saranno immediatamente scartate, ai sensi dell'art. 13, comma 2 D. Lgs 24/2023.

Nel caso di segnalazioni correttamente circostanziate l'Organismo di Vigilanza procederà a fare un'istruttoria ed in questo caso potrà avvalersi del supporto di funzioni della Società in relazione alle specifiche competenze inerenti alla segnalazione pervenuta o di eventuali consulenti esterni.

Tutte le segnalazioni ricevute vengono annotate su un registro generale contenente una serie di informazioni quali la data di ricezione, l'oggetto della segnalazione e se è stato o meno dato seguito indicandone la motivazione.

Una corretta gestione della segnalazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 24/2023, prevede che i soggetti incaricati dell'Organismo di Vigilanza:

- rilasciano alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni al contenuto della segnalazione;
- danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso di segnalazione infondata l'Organismo di Vigilanza procederà a:

- protocollare la segnalazione ed eliminarla immediatamente;
- nel caso di segnalazione pervenuta dal personale della Società, suggerire alla Società l'opportunità di attivare un procedimento disciplinare;
- nel caso di segnalazione fatta da fornitori, consulenti e/o collaboratori, suggerire alla Società di interrompere il rapporto di collaborazione ai sensi di quanto previsto dal contratto.

Nel caso di segnalazione fondata l'Organismo di Vigilanza dovrà archiviare tutta la documentazione relativa alla segnalazione ed alla fase istruttoria e in relazione alla fattispecie di reato assolvere l'obbligo informativo come di seguito indicato:

- per le fattispecie di reato che non ricadono in ambito D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
  - informare l'Amministratore Delegato;
- per le fattispecie di reato che ricadono in ambito D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
  - informare il Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023.

### **Segnalazione esterna alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

L'accesso al canale esterno dell'ANAC, a norma di legge, è consentito nelle ipotesi in cui:

1. il soggetto segnalante operi in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
2. il soggetto segnalante abbia già effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato seguito;
3. Il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
4. il soggetto segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna può essere effettuata:

- in forma scritta o orale;
- tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC;
- mediante linee telefoniche o strumenti di messaggistica vocale;
- mediante un incontro diretto (su richiesta specifica del soggetto segnalante).

### **Divulgazione pubblica**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 Codice Civile e delle ipotesi in cui la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

### **Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante**

La Società si fa garante nei confronti di chi effettua le segnalazioni di cui al presente regolamento al fine di evitare che tale soggetto sia vittima di ritorsioni, intimidazioni e/o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, che informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le stesse tutele previste per il segnalante si applicano anche al "facilitatore", definita come la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata.

### **Sanzioni**

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, a seconda della tipologia di rapporto instaurato con la Società, nei confronti di chi ha commesso un illecito o una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice Etico saranno adottati le sanzioni previste dal CCNL per il personale dipendente e dallo specifico contratto stipulato per quanto riguarda i liberi professionisti/collaboratori.

Parimenti sarà sanzionato chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

**Documenti di riferimento**

- Legge 30 novembre 2017 n. 179
- D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24
- D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- Codice Etico della Società
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

**Tutela del Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti in relazione alla segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa vigente. La Società garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga secondo le finalità di cui all'art. 1 del Regolamento UE 2016/679 e quindi della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali sarà svolto anche in conformità dell'art. 13 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

La Società assicura che i dati di cui verrà a conoscenza ai fini della gestione delle segnalazioni oggetto del presente regolamento saranno trattati lecitamente e limitatamente alla necessità in oggetto e in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e saranno conservati per massimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Inoltre, la Società assicura che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 potranno essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il corretto trattamento dei dati personali avverrà in particolare:

- con la descrizione del trattamento all'interno del registro dei trattamenti, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
- informando preventivamente gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- con l'autorizzazione al trattamento specifica per gli addetti del Titolare che trattano dati relativamente al processo delle segnalazioni;
- con la nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, dei fornitori esterni coinvolti in questo specifico trattamento di dati personali;
- adottando gli strumenti adeguati e implementando le misure tecniche ed organizzative opportune a preservare i dati da accessi o utilizzi non autorizzati, illeciti o non idonei alle finalità di gestione delle segnalazioni di cui al presente regolamento e redigendo una valutazione di impatto sul trattamento, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679;
- garantendo l'assoluta riservatezza degli interessati, in particolare mantenendo riservata l'identità del segnalante, nelle modalità e ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.